

COMUNE DI ARENA PO

Affidamento in appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 del servizio di ristorazione scolastica in favore di alunni, insegnanti e personale autorizzato della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido e del servizio di distribuzione dei pasti in favore degli utenti assistenza domiciliare (s.a.d.) del Comune di Arena Po - periodo: inizio a.s. 2018/2019 sino al termine dell a.s. 2022/2023
Codice CIG 7542847A3F

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 agosto alle ore 15:00 presso la sede comunale il R.U.P. Rag. Silvia Emanuelli, coadiuvata dalla Commissione giudicatrice così composta:

Dott.ssa Salvina Venezia – Presidente;

Dott.ssa Nadia Daturi– Commissario con funzioni anche di segretario verbalizzante;

Rag. Antonia Magrotti– Commissario esterno;

PREMESSO

- che con determinazione n. 67 del 20/06/2018 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore di alunni, insegnanti e personale autorizzato della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, dell'asilo nido e del servizio di distribuzione dei pasti in favore degli utenti assistenza domiciliare (s.a.d.) del Comune di Arena Po, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che il 18/07/2018 si è proceduto all'apertura della gara ed all'esame della documentazione amministrativa;

- che, previa ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara, nelle sedute riservate del 18 e 25 luglio si è proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate, con attribuzione dei relativi punteggi;

- che nella successiva seduta pubblica del 30.07.2018 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, dando avvio ai sensi e per gli affetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016, alla valutazione della congruità dell'offerta;

- che, sulla scorta di quanto previsto dall' 97, c.3 , del Codice degli appalti, l'offerta della Ditta Volpi Pietro srl, prima classificata nella graduatoria stilata, è risultata anomala in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, come di seguito indicato:

- Offerta tecnica: punteggio massimo previsto= 70; punteggio conseguito 56,63>56,00 (70 x4/5);
- Offerta economica:punteggio massimo previsto= 30; punteggio conseguito 30,00>24,00 (30 x4/5);

- che, alla luce di quanto sopra, si procedeva alla sospensione delle operazioni di gara al fine di dar corso al sub procedimento di verifica dell'anomalia nei termini e con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016;
- che, immediatamente dopo la seduta di gara, con nota inviata a mezzo piattaforma Sintel, la ditta Volpi Pietro è stata invitata a fornire per iscritto, entro e non oltre il termine del 8/08/2018, le giustificazioni relative all'offerta presentata;
- che la Ditta Volpi Pietro Srl con nota prot. 4428 del 6.08.2018, riscontrava la richiesta di giustificazioni;
- che il R.U.P., letta la nota di cui sopra, con nota trasmessa a mezzo piattaforma Sintel in data 07.08.2018, richiedeva alla suddetta ditta di fornire ulteriori specificazioni, sempre entro il termine di cui sopra;
- che la Ditta Volpi Pietro Srl con nota prot. 4461 del 08.08.2018, riscontrava l'ulteriore richiesta di chiarimenti;

Tutto quanto premesso, prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dalla ditta ed alla valutazione delle giustificazioni fornite, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si rileva che:

- un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l'anomalia dell'offerta, sebbene costituisca un indice sintomatico e debba quindi indurre l'amministrazione procedente ad una verifica accurata dell'equilibrio complessivo dell'offerta (C.G.A., 25 giugno 2018, n. 368; Cons. St., V, n. 3805/2014).
- Non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, giacché anche un utile modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti dall'essere aggiudicatario e aver portato a termine un appalto pubblico;
- la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato, altresì, che al fine di verificare se l'offerta è congrua, l'art. 97, comma 4, del D.lgs. n.50/2016 dispone che le spiegazioni presentate dall'impresa possano, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;

Ciò premesso, si procede all'esame della documentazione giustificativa, integrativa a quella presentata in sede di gara, prodotta dalla Ditta Volpi Pietro Srl.

Il concorrente presenta l'analisi dei prezzi e utile di impresa sul progetto offerto, con un elenco analitico dei costi (personale, materie prime, costi sicurezza, migliorie offerte), che, previa puntuale disamina e valutazione, giustifica il ribasso offerto.

Il concorrente evidenzia, quale primo punto di forza, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone in relazione alla fornitura delle materie prime (di cui allega listino prezzi) dovute all'acquisto di grossi quantitativi che consentono di ottenere significativi sconti.

In secondo luogo, si rileva la correttezza dei dati relativi al costo del personale, in rapporto al monte ore dedicato da ciascuna figura all'appalto e l'ammontare della relativa retribuzione, che risulta coerente con gli importi previsti dal CCNL applicato.

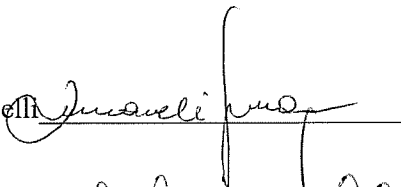
Per le motivazioni sopra espresse per relationem alle giustificazioni addotte dalla Ditta Volpi Pietro srl il RUP, coadiuvato dalla Commissione giudicatrice, valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso del 25% sull'importo posto a base d'asta.

Il Presidente conseguentemente, dispone la ripresa delle operazioni di gara in Sintel per l'accettazione dell'offerta e la formulazione della proposta di aggiudicazione, nella seduta pubblica che si terrà domani ore 9.00, disponendo altresì di darne comunicazione alle ditte concorrenti.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal RUP e dalla Commissione giudicatrice per accettazione e conferma.

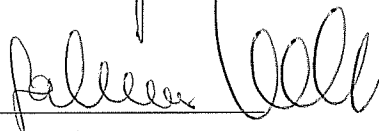
Arena Po, 08.08.2018

Il R.U.P. Rag. Silvia Emanuelli

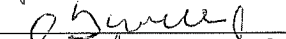


La Commissione:

Dott.ssa Salvina Venezia – Presidente



Dott.ssa Nadia Daturi – Commissario



Rag. Antonia Magrotti – Commissario

